

La gestione dei materiali legnosi spiaggiati sugli arenili. L'esperienza di Marina di Carrara

Giuseppe Bruschi, Alessandra Pacciani

Comune di Carrara – Settore Ambiente e-mail giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it

Riassunto

Partendo dal presupposto che il materiale eterogeneo che viene spiaggiato a seguito delle mareggiate è un materiale, e non aprioristicamente un rifiuto, è possibile trovare forme di gestione alternative al mero smaltimento.

L'evoluzione e l'analisi della normativa esistente, unitamente ad una fitta corrispondenza tra enti centrali e periferici, ha permesso di riconoscere che il legname spiaggiato può essere considerato una risorsa. Specialmente i grossi quantitativi di legname offrono la possibilità di essere gestiti come materia riutilizzabile, diminuendo così i costi generali di gestione dei rifiuti urbani per le pubbliche amministrazioni.

Questa nuova lettura ha permesso al Comune di Carrara di gestire il legname spiaggiato a seguito delle mareggiate come materia prima, attraverso due differenti approcci:

- 1) è stata emessa un'Ordinanza Sindacale (n° 112 del 2/3/2016) con la quale si permette ai cittadini di approvvigionarsi dei materiali legnosi naturali per il riutilizzo anche come combustibile negli impianti termici privati;
- 2) dove la presenza di tronchi e legnami di grosse dimensioni è stata notevole e pertanto appetibile da un punto di vista commerciale, si è concesso a ditte specializzate nella produzione di cippati di prelevare il legname come materia prima, con notevoli risparmi da parte della pubblica amministrazione rispetto al tradizionale smaltimento come rifiuto.

Parole chiave: riutilizzo, rifiuti, legname, gestione spiagge

Abstract

The evolution and analysis of the existing legislation, together with a series of correspondence between the central and local authorities, permitted to establish that the wood transported to beaches from storm, is to be considered as a resource. Especially the large quantities of wood can be managed as reusable material, reducing the overall costs of waste management.

This new interpretation allowed the Municipality of Carrara to manage the beached wood as raw material, through two different approaches:

- 1) *it was allowed citizens to pick up natural wood materials for reuse as fuel also in private thermal plants;*
- 2) *where the presence of larger timbers was significant and therefore desirable from a commercial point of view, companies were allowed to pick up the wood as a raw material, with considerable savings.*

Keywords: Reuse, trash, wood, beach management

Introduzione

Il litorale di Marina di Carrara è quello più settentrionale della Regione Toscana e risulta in continuità con le spiagge liguri, costituendo una piccola unità fisiografica di circa 4,5 km che va dalla foce del Fiume Magra fino al Porto di Marina di Carrara (Fig. 1). In questo tratto di costa la dinamica del litorale è determinata essenzialmente dalla presenza del Fiume Magra e dal suo apporto solido.




Figura 1. Area di studio.

Il tratto ligure, nelle immediate vicinanze della foce del Fiume Magra, è soggetto a profondi fenomeni di erosione costiera che hanno portato alla costruzione di difese rigide lungo tutto il tratto. La parte toscana ha evidenziato problemi di erosione solo nella porzione più settentrionale, a confine con la Regione Liguria, dove negli ultimi anni sono stati eseguiti interventi di ripascimento e la costruzione di opere soffolte in geocostruttori. Per approfondimenti sulla situazione morfodinamica di questo tratto di litorale si rimanda ai

lavori di Aiello et al, 1976; Anfuso et al., 2011; Ferri et al, 2008 e Pranzini, 2004.

Il bacino del Fiume Magra è un bacino interregionale di circa 1.700 km² e comprende essenzialmente la Valle del Fiume Vara, interamente in territorio ligure, e l'alta Valle del Magra in territorio toscano. I due rami confluiscono a S. Stefano Magra in Liguria e da qui il fiume scorre in territorio completamente ligure fino alla foce.

Il bacino idrografico del Fiume Magra presenta nelle sue parti più elevate e scoscese una vegetazione boschiva piuttosto diffusa. Di fatto circa i 2/3 della superficie totale del bacino è coperta da boschi, mentre il restante 1/3 è utilizzato da forme di agricoltura di vario grado d'intensità.

La presenza di questo grande bacino idrografico intensamente boscato immediatamente alle spalle del litorale in esame, determina l'insorgere di fenomeni legati al trasporto e deposizione di materiali vegetali.

Il litorale di Marina di Carrara è frequentemente colpito dal cosiddetto "lavarone" ossia lo spiaggiamento di detriti vegetali di origine continentale. Questo fenomeno che si evidenzia negli ultimi anni è legato alla manutenzione del reticolo idrografico minore che ormai avviene esclusivamente attraverso processi meccanizzati di trinciatura della vegetazione.

Inoltre, a ridosso di eventi alluvionali importanti che interessano il bacino del Magra, si assiste alla deposizione di ingenti quantità di legname sul litorale (Figg. 2 e 3). Gran parte del legname è trascinato nella rete idrografica da eventi franosi che interessano la copertura boschiva che caratterizza gran parte dei versanti del bacino, ma una parte del legname deriva anche dalla manutenzione in alveo che in alcuni casi è eseguita senza l'asportazione del legname stesso.



Figura 2. Esempio di deposizione di ingenti quantità di legname sul litorale.

Queste situazioni necessitano di interventi immediati di pulizia delle spiagge, specialmente se si manifestano nei periodi estivi, in quanto la pulizia è uno dei principali requisiti richiesti dai turisti (Valentina Marin et al., 2009; Williams & Micallef, 2009).



Figura 3. Esempio di deposizione di ingenti quantità di legname sul litorale.

Quadro normativo di riferimento

La tematica della gestione del legname spiaggiato necessita di un'attenta lettura ed analisi della normativa vigente in materia di rifiuti e loro riutilizzo e della sua recente evoluzione. I concetti e le definizioni principali sono sicuramente da ricercare nella Parte IV del D.lgs 152/2006, il Testo Unico Ambientale. La definizione propria di rifiuto viene data dal D.Lgs 152/06 all'art. 183, comma 1, lettera a) che così recita: *rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*. Lo stesso art. 183, comma 1, lettera r) riporta, inoltre, la definizione, utile al nostro studio, di riutilizzo: *qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti*. L'art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs 152/06, Parte IV, stabilisce che sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua. Sempre all'interno della Parte IV del D.lgs 152/2006, al successivo art. 185, comma 1, lettera f) vengono escluse dal regime dei rifiuti: *le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*.

A partire dal 2014 vi sono state importanti prese di posizione da parte di organi tecnici e modifiche alla normativa sui rifiuti che hanno chiarito lo status dei materiali spiaggiati. Nel gennaio 2014 è intervenuto sull'argomento l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Nella nota prot. n° 1128 del 09/01/2014 (All. 1), in risposta alle richieste della Regione Liguria per la situazione determinatasi a seguito di una forte mareggiata, ISPRA sottolinea la possibilità di escludere che la combustione del materiale legnoso

spiaggiato in impianti termici civili di cui al Titolo II della Parte quinta del D.Lgs 152/06 possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza. Il 20/08/2014 è stato pubblicato il D.L. 91/2014 convertito nella Legge n. 116 dell'11 agosto 2014. Questo intervento ha modificato l'art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs 152/06 introducendo la seguente dicitura specifica per la gestione dei materiali spiaggiati: (*..omissis..*). *Non costituiscono attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi inclusi mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.* Nel settembre del 2014 la Direzione Generale di ARPAT con nota prot. n° 63710 del 24/09/2014 (All. 2), risponde ad un quesito posto dal Settore Ambiente del Comune di Carrara in merito alla gestione dei materiali legnosi. Nella suddetta risposta, ARPAT stabilisce che, come introdotto dalle modifiche apportate con il D.L. 91/2014, *a seguito dell'operazione di cernita si creerà un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto, e come tale andrà gestito. La raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti.*

Legname spiaggiato come materiale riutilizzabile

Innanzitutto occorre partire dal presupposto che il materiale eterogeneo che viene spiaggiato a seguito di forti mareggiate è un materiale, e non aprioristicamente un rifiuto, al quale dovremo attribuire una definizione a seconda della tipologia e della possibilità di essere utilizzato o meno.

A questo proposito occorre fare chiarezza rispetto a quanto riportato all'art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs 152/06, ossia che sono rifiuti urbani *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.* Questo comma, spesso nel passato erroneamente portato ad esempio per dimostrare che i materiali presenti sulle spiagge sono rifiuti, in realtà assegna semplicemente lo status di rifiuti solidi urbani ai rifiuti presenti sulle spiagge e non sentenzia che tutti i materiali presenti sulle spiagge sono rifiuti. Pensare che tutti i materiali, anche di valore, portati sulle spiagge a seguito di mareggiate diventino automaticamente dei rifiuti implicherebbe delle conseguenze difficilmente spiegabili, ad es., le barche che durante le mareggiate rompono gli ormeggi e si spiaggiano dovrebbero essere trattate come rifiuti solidi urbani o riconsegnate ai legittimi proprietari?

La definizione di rifiuto data dal D.Lgs 152/06 all'art. 183, comma 1, lettera a) ossia *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi* permette di distinguere i materiali presenti sulle spiagge in due categorie:

- 1) saranno rifiuti solidi urbani tutti i materiali presenti sulle spiagge non riutilizzabili in nessun modo (ad es. plastiche, lattine, legname che per quantità e qualità non è riutilizzabili, etc.).
- 2) non saranno rifiuti i materiali presenti sulle spiagge per i quali viene individuato un preciso riutilizzo, che saranno pertanto considerati materiali riutilizzabili (ad es. legname riutilizzabile per qualità e quantità, oggetti di valore etc.).

Nell'ottica di quanto espresso dall'art. 180bis del D.lgs 152/2006, che prevede l'impegno delle pubbliche amministrazioni a promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti, si ritiene che il materiale legnoso presente sulle spiagge, per la sua origine naturale e per l'intrinseca possibilità di essere riutilizzato con lo scopo di produrre energia termica, non rientri nel campo di applicazione dei rifiuti, così come previsto anche dall'art. 185 comma 1, lettera f) del D.lgs 152/2006 che esclude dal regime dei rifiuti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Assumendo lo stesso principio e le stesse considerazioni che sostengono l'estraneità di alcune tipologie di materiale legnoso spiaggiato dalla definizione di rifiuto, si ritiene invece che gli altri materiali presenti sulle

spiagge e residuali dalle attività di raccolta dei materiali legnosi, di natura diversa da questi ultimi, quali ad esempio plastiche, lattine, carta, vetro ed eventuali rottami, siano da considerarsi indesiderati e pertanto debbano seguire il normale ciclo di raccolta ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani, come definiti dall'art.184 comma 2 lettera d).

La visione generale dell'argomento sopra riportato risulta perfettamente in linea con le citate note ISPRA prot. n° 1128 del 09/01/2014 ed ARPAT Direzione Generale prot. n° 63710 del 24/09/2014, oltre a rispettare lo spirito del D.Lgs 152/2006, che pone come obiettivo principale di qualsiasi azione la diminuzione della quantità dei rifiuti attraverso il riuso, riutilizzo etc.

Esempi di gestione del materiale legnoso spiaggiato

Per i materiali legnosi presenti sulle spiagge si possono aprire i seguenti scenari di gestione:

- 1) i cittadini, a seguito di una regolamentazione da parte della pubblica amministrazione, potrebbero approvvigionarsi dei materiali legnosi per il riutilizzo anche come combustibile negli impianti termici privati. La citata nota ISPRA (All. 1) sottolinea che, in relazione all'origine naturale del materiale, si ritiene di escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs 152/2006 possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza.
- 2) Se la quantità di tronchi e legnami di grosse dimensioni è tale da rendere il loro utilizzo economicamente vantaggioso come materia prima per cippati od altri utilizzi, è possibile far prelevare il legname da ditte specializzate senza esborsi da parte della pubblica amministrazione.
- 3) Nel caso il materiale legnoso sia scarso e/o in forme non utilizzabili (materiale minuto o mescolato ad altri materiali etc.), è chiaro che non si può applicare il principio del riutilizzo e pertanto siamo di fronte ad un rifiuto da avviare a recupero/smaltimento a norma di legge.

La raccolta sull'arenile di Marina di Carrara viene eseguita dai gestori degli stabilimenti balneari, che depositano il legname prelevato dalle spiagge in appositi scarrabili messi a disposizione dal gestore del servizio di raccolta e spazzamento, AMIA Spa; il successivo trasporto e conferimento ad impianto autorizzato per il recupero/smaltimento è a carico del Comune di Carrara in quanto trattasi di RSU, così come definiti all'art. 184, comma 2, lettera d) del D.Lgs 152/06.

Questo tipo di gestione determina dei costi elevati dovuti al trasporto ed allo smaltimento del materiale legnoso come rifiuto. Ad esempio, nel dicembre 2009, a seguito di un evento alluvionale sono state depositate sulla spiaggia oltre 300 ton di legname, successivamente smaltito come rifiuto.

Nel 2015, in virtù dell'evoluzione normativa, si è ritenuto che la grande quantità di legna di grosse dimensioni presente, fosse appetibile alle aziende che producono legname cippato per vari usi, escludendo pertanto il materiale dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'operazione è stata condotta dalla società di proprietà del Comune di Carrara, AMIA Spa, che ha preso accordi con un'azienda produttrice di cippati per l'utilizzo come combustibile per impianti a biomasse. La ditta ha prelevato il legname in un sito dove era stato portato dai balneari e lo ha trasportato al proprio impianto di cippatura, il tutto a costo zero per l'amministrazione comunale.

Considerando che l'azienda di cippati ha prelevato circa 100 tonnellate di legname e che il prezzo relativo al trasporto e smaltimento dello stesso come rifiuto è di € 226,00 a tonnellata, si è avuto un risparmio di circa 22.660 Euro.

Il Comune di Carrara ha inoltre permesso e regolarizzato il prelievo del legname spiaggiato da parte dei cittadini attraverso l'emanazione dell'ordinanza sindacale n° 112 del 02/03/2016 (prot. 15632).

L'ordinanza, riportata nell'allegato 3, prevede la possibilità di prelievo non ai fini di lucro del legname naturale presente sulla spiaggia, con la conseguenza di ottenere una sensibile riduzione del volume di materiale da gestire.

Resta inteso che tutto il materiale che residua dalle attività di riutilizzo cui sopra, quando raccolto per lo smaltimento deve essere trattato come rifiuto solido urbano.

Allegato 1



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
Direttore Generale
Avv. Maurizio Pernice
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: Materiale ligneo a seguito di eventi meteo.

In riferimento alla richiesta della regione Liguria, trasmessa da codesto Ministero all'ISPRA via e-mail il 7 gennaio u.s., si rappresenta quanto segue.

Il materiale ligneo naturale, depositato sui litorali a seguito di eventi meteorologici intensi e mareggiate, previa ispezione visiva da parte della Polizia Municipale, nell'ambito delle attività di controllo ambientale ai fini della verifica dell'assenza di materiali estranei, potrà essere messo a disposizione dei cittadini per il suo successivo riutilizzo per uso privato.

Attesa l'origine naturale del materiale di che trattasi, si ritiene di poter escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al Titolo II della Parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza.

Ai fini organizzativi, si potrebbe prevedere l'emanazione di una specifica Ordinanza del Sindaco che disciplini la materia, indicando le modalità con le quali il materiale ligneo viene messo a disposizione dei cittadini.

Per il materiale eventualmente non riutilizzabile si provvederà successivamente di conseguenza in relazione alla sua natura.

Non si ritiene, invece, opportuno, sotto il profilo ambientale e della tutela della salute, sottoporre il materiale ligneo ad abbruciamento in situ, anche in considerazione dell'elevata produzione di particolato e di altre sostanze nocive prodotte dalla combustione della legna in condizioni non ottimali.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta



Allegato 2



ARPAT – Direzione generale
Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze
tel. 055.32061 - fax 055.3206324
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it
p.iva 04686190481

n. prot. cl. DV.01/259.6 del 19/09/2014
a mezzo: pec

Alla c.a. Ing. Franco Fini
Responsabile del Settore Ambiente
del Comune di Carrara

e p.c. Dott. Edo Bernini
Direttore Generale delle Politiche
Ambientali, Energia e Cambiamenti
Climatici della Regione Toscana
Dott.ssa Renata Laura Caselli
Responsabile del Settore Rifiuti e
Bonifiche dei Siti Inquinati della
Regione Toscana
Dott.ssa Arch. Teresa Zattera
Responsabile del Settore Ambiente-
Energia della Provincia di Massa
Carrara

Oggetto: risposta alla richiesta di chiarimento sulla gestione dei materiali legnosi spiaggiati a seguito di mareggiate e di eventi meteorici.

In merito al quesito posto da codesto Comune¹, circa la gestione del materiale legnoso depositato sulle spiagge a seguito di mareggiate, si precisa quanto segue:

il DL 91/114², sembra fare chiarezza sulla controversa questione che dava adito a dubbie interpretazioni sull'applicabilità dell'art. 185 comma 1 lett f) al legno spiaggiato frammisto ad altro materiale. L'applicabilità poteva infatti giustificarsi solo per determinati utilizzi finali del legno espressamente individuati (utilizzo in agricoltura, combustione ecc), ma non per le operazioni pregresse, tipo la cernita del legno dal materiale di origine antropica, che pertanto sarebbero rimaste non coperte dall'esclusione.

¹Vostra nota del 12/06/2014 prot. 1258/SA (prot. ARPAT 41279 del 19/06/2014)

²Convertito in legge n°116 dell'11 agosto 2014





Il DL n°116 apporta modifiche all'articolo 183 "Definizioni" del D.Lgs. 152/2006, in particolare alla definizione di **gestione** (comma 1, lettera n), mediante l'aggiunta del seguente periodo "*...non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali e sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici e meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati...*".

Secondo la lettura di ARPAT, dalle modifiche normative introdotte si desume che il legname frammisto a materiale di origine antropica è **rifiuto**; tuttavia non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito, preliminari alla raccolta di tale materiale. A seguito dell'operazione di cernita si creerà un deposito di solo legno, che è un bene e non un rifiuto, ed un deposito temporaneo di altro materiale di origine antropica che permane rifiuto, e come tale andrà gestito. La raccolta *finale* del legno, separato da tutto il resto, pertanto non si configura come attività di gestione dei rifiuti.

Si ribadisce che, a nostro avviso, solo le operazioni preliminari sono escluse espressamente dalla gestione rifiuti ad opera della lettera n). dell'art. 183, mentre la raccolta successiva dipenderà dalla natura del materiale.

Le operazioni preliminari alla raccolta finale devono durare "*un tempo tecnico strettamente necessario*", una volta superato il quale queste tornano ad essere attività di gestione di rifiuti. Per la quantificazione del "*tempo tecnico strettamente necessario*", onde evitare l'abbandono dei rifiuti, si ritiene che sia opportuno che l'Ente competente si doti di un atto che individui le modalità di gestione di questa procedura, e ne definisca tempi e condizioni (ad esempio una settimana per fenomeni di mareggiata o prima dell'inizio della stagione balneare per i materiali depositati sulle spiagge durante l'inverno).

Cordiali saluti

*Andrea Poggi*³
Direttore tecnico ARPAT

AP/ac00658

³ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

ARPAT – Direzione generale
Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze
tel. 055.32061, fax 055.3206324 - p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

Allegato 3



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n° 15632

Ord. n° 112/16

IL SINDACO

Considerato che, a causa di eventi meteorici intensi e mareggiate, sull'arenile di Marina di Carrara si trova frequentemente depositato del legname;

vista la nota di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 9/01/2014 (prot. n° 0001128) con la quale, relativamente al legname depositato sui litorali a seguito di eventi meteorologici intensi e mareggiate, ha sottolineato di poter escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al titolo II della parte quinta del D.Lgs 152/06, possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di altra provenienza;

visto l'art. 183, lett. n, del D.Lgs 152/06 e succ. mod. ed int. dove si stabilisce che non costituiscono attività di gestione di rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi inclusi mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

vista la nota di ARPAT del 19/09/2014 (prot. n° 63710) con la quale, oltre ad indicazioni sulla gestione dei materiali spiaggiati, si indica che la raccolta finale del legno, separato da tutto il resto, non si configura come attività di gestione rifiuti;

ritenuto pertanto che il legname accumulato sulla spiaggia di Marina di Carrara può essere considerato una risorsa per i cittadini;

vista l'Ordinanza Balneare n° 1 del 23/04/2014;

visto l'art. 50 e 7 bis del D.Lgs 267/00;

DISPONE

Che i concessionari di zone demaniali marittime permettano il prelievo da parte dei privati cittadini del materiale ligneo accumulato sulle spiagge di Marina di Carrara ogni anno nel periodo compreso tra il 1 Novembre ed il successivo 31 Marzo fino alla revoca della presente Ordinanza. I concessionari potranno comunque in ogni momento, previa la predisposizione delle opportune misure di sicurezza, provvedere al prelievo del legname ed alla pulizia dell'arenile;

AUTORIZZA

i cittadini alla raccolta ed al prelievo del materiale ligneo naturale accumulato sulle spiagge di Marina di Carrara a seguito di eventi meteorici intensi e mareggiate,

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la raccolta è limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale già divelto, accumulato sulla spiaggia;
- la raccolta è finalizzata all'uso personale e non dovrà avere scopi di lucro;
- la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenne l'Amministrazione da eventuali richieste di risarcimento danni;

Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 71227 – Fax 0585 757490

- la raccolta della legna potrà avvenire esclusivamente in orario diurno;
- gli interventi di raccolta sono consentiti ogni anno nel periodo compreso tra il 1 Novembre ed il successivo 31 Marzo fino alla revoca della presente Ordinanza;


Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed int.).

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio sono incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Rimette copia del presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara; al Settore Ambiente della Provincia di Massa-Carrara; all'ARPAT di Massa-Carrara; al Settore Ambiente del Comune di Carrara; all'U.O. Demanio Marittimo del Comune di Carrara; all'Az. USL n° 1 di Massa-Carrara U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione; al Comando di Polizia Municipale.

Carrara li, 2 marzo 2016

IL SINDACO
Angelo Zubbani



Al presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza; è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'ordinanza.

Informazioni relative al presente atto possono essere richieste al Settore Ambiente del Comune di Carrara.

Bibliografia

- Aiello E., Bartolini C., Caputo C., D'Alessandro L., Fanucci F., Fierro G., Gnaccolini M., La Monica G.B., Lupia Palmieri E., Piccazzo M., Pranzini E., 1976. *Il trasporto litoraneo lungo la costa toscana fra la foce del Fiume Magra ed i Monti dell'Uccellina*. Boll. Soc. Geol. It., 94: 1519-1571.
- Anfuso G., Pranzini E., Vitale G., 2011. *An integrated approach to coastal erosion problems in northern Tuscany (Italy): Littoral morphological evolution and cell distribution*. Geomorphology, 129: 204-214.
- Ferri S., Pelliccia F., Pranzini E., Rizzo M., Vitale G., 2008. *Prima risposta della spiaggia di Marina di Carrara ad un ripascimento artificiale non protetto*. Studi costieri, 15: 3-20.
- Pranzini E., 2004, *Caratteristiche morfologiche e sedimentologiche di una zona di convergenza del trasporto litoraneo (Versilia, Toscana)*. Studi costieri, 8: 135-149.
- Marin V., Palmisani F., Ivaldi R., Dursi R., Fabiano M., 2009. *Users' perception analysis for sustainable beach management in Italy*. Ocean & Coastal Management, 52: 268-277.
- Williams A. T., Micallef A., 2009. *Clean beaches are one of the top five preferences for tourist around the world*. Beach management: principles and practice. London: Earthscan Publishers.

Ricevuto il 28/07/2016; accettato 10/03/2016